



Contratto a favore dei bambini delle scuole materne, delle alunne e degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia Autonoma di Bolzano

POLIZZA N. IAH0014930

Questi sono i punti cardini della polizza:

Denuncia del sinistro e relativi obblighi (sez. 5, art. 1):

È compito dell'amministrazione scolastica presentare alla compagnia di assicurazione la denuncia di infortunio corredata della relazione dell'infortunio e del certificato medico entro il 30° giorno lavorativo successivo all'infortunio. Come prima, viene firmato dal dirigente scolastico, dall'insegnante supervisore e dai genitori. A tal fine è necessario utilizzare l'apposito modulo assicurativo.

Si consiglia di attendere fino a quando non si è certi che l'incidente abbia causato un danno finanziario prima di denunciare.

I contraenti in caso di danno sono la compagnia assicurativa e i tutori legali dell'alunno, pertanto il rapporto contrattuale esiste tra l'assicurazione e i genitori dell'infortunato.

Oggetto dell'assicurazione e della copertura (sez. 3)

La polizza copre tutti i danni derivanti da infortunio che erano già coperti con la polizza anteriore.

Didattica a distanza (sez. 3, art. 1, let. k):

La copertura infortunistica si estende anche durante la didattica a distanza.

Soggetti assicurati (sez. 3, art. 1, lett. p – v):

Sono assicurati tutte le alunne e tutti gli alunni iscritti in una scuola materna e scuola dell'Alto Adige, alunne e alunni ospiti, persone che frequentano corsi di lingua o altri corsi organizzati dai istituti scolastici.

Rimborso spese mediche e farmaceutiche e di trasporto (sez. 3, art. 4 / sez. 6, art. 1):

Per sinistro vengono indennizzate massimo € 10.000,00-. La franchigia è di € 60,00-.

Occhiali o lenti a contatto (sez.3, art. 4):

Per assicurati vengono rimborsate occhiali o lenti a contatto danneggiate a seguito di infortunio, sino ad un massimo di € 500,00-, con il limite di € 200,00- per la montatura. La franchigia è di € 150,00-.

Danni estetici (sez.3, art.5):

I danni estetici vengono rimborsati fino ad un massimo di € 2.500,00-.

Rimborso delle spese dentarie (sez. 3, art. 4 / sez. 3, art. 1):

Spese dentarie; spese per apparecchi ortodontici e/o protesi in genere, per parcelle mediche e accertamenti diagnostici in genere vengono rimborsate fino ad un massimo di € 5.000,00-.

In alternativa al rimborso delle spese dentarie e qualora la cura non possa essere immediatamente effettuata e/o si protragga nel tempo, è possibile optare per un indennizzo forfettario massimo pari a € 1.000,00 euro.

La franchigia è di € 150,00-.